

REGOLAMENTO (UE) 2015/186 DELLA COMMISSIONE**del 6 febbraio 2015****che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, fluoro, piombo, mercurio, endosulfan e semi di Ambrosia****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/32/CE vieta l'uso di prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell'allegato I della medesima.
- (2) Sono stati forniti nuovi dati che dimostrano che gli attuali livelli massimi di arsenico, fluoro e piombo non possono essere raggiunti nelle conchiglie marine calcaree. È quindi opportuno aumentare i livelli massimi di arsenico, fluoro e piombo nelle conchiglie marine calcaree al fine di assicurare la disponibilità di conchiglie marine calcaree per l'alimentazione degli animali, mantenendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica e animale.
- (3) L'industria degli alimenti per animali da compagnia utilizza come materie prime molti coprodotti e sottoprodotti dell'industria alimentare al fine di produrre mangimi in grado di garantire ai cani o ai gatti una dieta equilibrata che ne soddisfi i bisogni in termini di amminoacidi, carboidrati, proteine, minerali, oligoelementi e vitamine. Gli attuali livelli massimi di mercurio per tali coprodotti e sottoprodotti destinati all'alimentazione degli animali sono più severi rispetto al livello massimo di mercurio applicabile al muscolo di pesce destinato al consumo umano. Vi è pertanto una carenza nell'offerta di coprodotti e sottoprodotti conformi al livello massimo di mercurio da utilizzare negli alimenti per animali da compagnia. Ciò rende necessario impiegare, per la produzione di questi alimenti, pesci di dimensioni più piccole contenenti livelli inferiori di mercurio, il che è in contrasto con i principi della pesca sostenibile. È quindi opportuno adeguare il livello massimo di mercurio applicabile ai pesci, agli altri animali acquatici e ai loro prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia, mantenendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute animale.
- (4) Dalla valutazione di dati recenti sulla presenza di endosulfan nelle materie prime per mangimi è emerso che i livelli massimi di endosulfan nei semi oleosi, nel granturco e nei loro prodotti possono essere diminuiti.
- (5) Una nota a piè di pagina sulla presenza di semi di Ambrosia nelle materie prime per mangimi è stata erroneamente soppressa dall'allegato I della direttiva 2002/32/CE con il regolamento (UE) n. 1275/2013 della Commissione ⁽²⁾. L'esperienza ha dimostrato che alcune disposizioni contenute nella nota a piè di pagina devono essere rafforzate per evitare la diffusione di semi di Ambrosia nell'ambiente. È pertanto opportuno reintrodurre la nota a piè di pagina in tale allegato.
- (6) La direttiva 2002/32/CE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 140 del 30.5.2002, pag. 10.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1275/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, cadmio, piombo, nitriti, essenza volatile di senape e impurità botaniche nocive (GUL 328 del 7.12.2013, pag. 86).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO

Modifiche dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è così modificato:

1) La riga 1 della sezione I, Arsenico, è sostituita dalla seguente:

Sostanza indesiderabile	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
«1. Arsenico (¹)	Materie prime per mangimi ad eccezione di:	2
	– farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole da zucchero e polpe essiccate di barbabietole da zucchero melassate	4
	– pannello di palmisti	4 (²)
	– fosfati e alghe marine calcaree	10
	– carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio (¹⁰); conchiglie marine calcaree	15
	– ossido di magnesio e carbonato di magnesio	20
	– pesce, altri animali acquatici e loro prodotti	25 (²)
	– farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine.	40 (²)
	Particelle di ferro usate come tracciante.	50
	Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi ad eccezione di:	30
	– solfato rameico pentaidrato, carbonato rameico, dicloruro di rame triidrossido e carbonato ferroso	50
	– ossido di zinco, ossido manganoso e ossido rameico.	100
	Mangimi complementari ad eccezione di:	4
	– mangimi minerali;	12
	– mangimi complementari per animali da compagnia contenenti pesce, altri animali acquatici e loro prodotti e/o farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine	10 (²)
	– formule a rilascio prolungato di mangimi destinate a particolari fini nutrizionali con una concentrazione di oligoelementi oltre cento volte superiore alla concentrazione massima stabilita nei mangimi completi;	30
	Mangimi completi ad eccezione di:	2
	– mangimi completi per pesci e per animali da pelliccia	10 (²)
	– mangimi completi per animali da compagnia contenenti pesce, altri animali acquatici e loro prodotti e/o farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine.	10 (²)»

- 2) La riga 3 della sezione I, Fluoro, la riga 4 della sezione I, Piombo, e la riga 5 della sezione I, Mercurio, sono sostituite dalle seguenti:

Sostanza indesiderabile	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
«3. Fluoro (7)	Materie prime per mangimi ad eccezione di:	150
	– materie prime per mangimi di origine animale ad eccezione dei crostacei marini come il krill marino; conchiglie marine calcaree	500
	– crostacei marini come il krill marino	3 000
	– fosfati	2 000
	– carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio ⁽¹⁰⁾	350
	– ossido di magnesio;	600
	– alghe marine calcaree.	1 000
	Vermiculite (E 561)	3 000
	Mangimi complementari:	
	– contenenti ≤ 4 % fosforo ⁽⁸⁾ ;	500
	– contenenti > 4 % fosforo ⁽⁸⁾ .	125 per 1 % fosforo ⁽⁸⁾
	Mangimi completi ad eccezione di:	150
	– mangimi completi per suini	100
	– mangimi completi per pollame (eccetto pulcini) e pesci	350
	– mangimi completi per pulcini	250
	– mangimi completi per bovini, ovini e caprini	
	– – durante l'allattamento	30
	– – altri.	50
4. Piombo ⁽¹¹⁾	Materie prime per mangimi ad eccezione di:	10
	– foraggi ⁽³⁾	30
	– fosfati; alghe marine calcaree e conchiglie marine calcaree	15
	– carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio ⁽¹⁰⁾	20
	– lieviti.	5
	Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi ad eccezione di:	100
	– ossido di zinco;	400
	– ossido manganoso, carbonato ferroso, carbonato rameico.	200
	Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti ad eccezione di:	30
	– clinoptilolite di origine vulcanica e natrolite-fonolite.	60
	Premiscele ⁽⁶⁾	200

Sostanza indesiderabile	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
	Mangimi complementari ad eccezione di:	10
	– mangimi minerali;	15
	– formule a rilascio prolungato di mangimi destinate a particolari fini nutrizionali con una concentrazione di oligoelementi oltre cento volte superiore alla concentrazione massima stabilita nei mangimi completi.	60
	Mangimi completi.	5
5. Mercurio ⁽⁴⁾	Materie prime per mangimi ad eccezione di:	0,1
	– pesce, altri animali acquatici e loro prodotti	0,5 ⁽¹³⁾
	– carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio ⁽¹⁰⁾	0,3
	Mangimi composti ad eccezione di:	0,1
	– mangimi minerali	0,2
	– mangimi composti per pesci	0,2
	– mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia	0,3»

3) Alla fine della sezione I è aggiunta la seguente nota a piè di pagina 13:

«⁽¹³⁾ Il livello massimo è applicabile, sulla base del peso umido, ai pesci, agli altri animali acquatici e ai loro prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia.»

4) La riga 6 della sezione IV, Endosulfan, è sostituita dalla seguente:

Sostanza indesiderabile	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
«6. Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan espressi in endosulfan)	Materie prime per mangimi e mangimi composti ad eccezione di:	0,1
	– semi di cotone e prodotti derivati dalla loro trasformazione ad eccezione dell'olio di semi di cotone grezzo	0,3
	– semi di soia e prodotti derivati dalla loro trasformazione ad eccezione dell'olio di semi di soia grezzo	0,5
	– olio vegetale grezzo	1,0
	– mangimi completi per pesci, ad eccezione dei salmonidi	0,005
	– mangimi completi per salmonidi	0,05»

5) La sezione VI «Impurità botaniche nocive» è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE VI: IMPURITÀ BOTANICHE NOCIVE

Sostanza indesiderabile	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
1. Semi di piante spontanee e frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui: – <i>Datura</i> sp	Materie prime per mangimi e mangimi composti	3 000 1 000
2. <i>Crotalaria</i> spp	Materie prime per mangimi e mangimi composti	100
3. Semi e gusci di <i>Ricinus communis</i> L., <i>Croton tiglium</i> L. e <i>Abrus precatorius</i> L. e prodotti derivati dalla loro trasformazione ⁽¹⁾ , isolatamente o insieme	Materie prime per mangimi e mangimi composti	10 ⁽²⁾
4. Frutti del faggio non decorticati — <i>Fagus sylvatica</i> L.	Materie prime per mangimi e mangimi composti	Semi, frutti e derivati ottenuti da un processo di trasformazione possono essere presenti nei mangimi solo in tracce non determinabili quantitativamente
5. Purghera — <i>Jatropha curcas</i> L.	Materie prime per mangimi e mangimi composti	Semi, frutti e derivati ottenuti da un processo di trasformazione possono essere presenti nei mangimi solo in tracce non determinabili quantitativamente
6. Semi di <i>Ambrosia</i> spp.	Materie prime per mangimi ⁽³⁾ ad eccezione di: – miglio (grani di <i>Panicum miliaceum</i> L.) e sorgo [grani di <i>Sorghum bicolor</i> (L) Moench s.l.] non somministrati direttamente agli animali ⁽³⁾ Mangimi composti contenenti grani e semi non macinati	50 200 50
7. Semi di — Senape indiana — <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. e Coss. ssp. <i>integrifolia</i> (West.) Thell. — Senape di Sarepte — <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. e Coss. ssp. <i>juncea</i> — Senape cinese — <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. e Coss. ssp. <i>juncea</i> var. <i>lutea</i> Batalin	Materie prime per mangimi e mangimi composti	I semi possono essere presenti nei mangimi solo in tracce non determinabili quantitativamente

Sostanza indesiderabile	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %
— Senape nera — <i>Brassica nigra</i> (L.) Koch — Senape abissina (senape etiopica) — <i>Brassica carinata</i> A. Braun		

(¹) Per quanto determinabile mediante microscopia analitica.

(²) Comprende frammenti del guscio dei semi.

(³) Nel caso vengano fornite prove inequivocabili del fatto che i grani e i semi sono destinati alla macinazione o alla frantumazione, non è necessario effettuare una pulizia dei grani e dei semi contenenti livelli non conformi di semi di *Ambrosia* spp. prima della macinazione o della frantumazione purché:

— la partita sia trasportata interamente all'impianto di macinazione o di frantumazione, e l'impianto sia informato in anticipo della presenza di livelli elevati di semi di *Ambrosia* spp. affinché siano adottate misure preventive supplementari per evitare la diffusione nell'ambiente, e

— siano forniti solidi elementi di prova dell'adozione di misure preventive per evitare la diffusione dei semi di *Ambrosia* spp. nell'ambiente durante il trasporto verso l'impianto di macinazione o di frantumazione, e

— l'autorità competente acconsenta al trasporto, dopo aver accertato che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte.

Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, la partita deve essere pulita prima di qualsiasi trasporto nell'UE e i residui devono essere distrutti in maniera adeguata.»